



COMUNE DI NURALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 93 del 17-12-2025

OGGETTO: Adesione al Coordinamento Nazione dei Sindaci per la Transizione Energetica Democratica e contestuale delega al Sindaco per la partecipazione agli incontri organizzati dal coordinamento

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **14:15** in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale** per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Porru Rita Aida**

Sono presenti Assessori n. 5 - Sono assenti Assessori n. 0, sebbene invitati

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:

Porru Rita Aida	Sindaco	Presente
Loddo Paolo	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Atzeni Nicola Ignazio	Assessore	Presente in videoconferenza
Monni Oscar	Assessore	Presente
Pisu Alessandro	Assessore	Presente in videoconferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **Porru Rita Aida - Sindaco**, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'intero paese Italia ad oggi è interessato dalla richiesta di autorizzazione di numerosi progetti di installazione di impianti da fonte rinnovabile tra fotovoltaici a terra ed eolici a terra e a mare, comprensivi di grandi opere "accessorie" come sottostazioni elettriche d'impianto, piste, stazioni elettriche di connessione grandi come quartieri, impianti di accumulo in distese di container, elettrodotti;
- il rilascio di queste autorizzazioni sta comportando un sacrificio di suolo e un sempre crescente risentimento sociale;
- molti comuni da anni sono sottoposti ad una notevole e continuativa "pressione" da parte di un elevato numero di società proponenti impianti industriali per la produzione e lo sfruttamento di energia da F.E.R.. Il territorio di molti comuni interessati dai nuovi progetti di produzione da FER, sono già interessati da una elevata presenza di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili, concentrata in un numero limitato di impianti di produzione di grossa taglia (es. fotovoltaico), che non ha prodotto nessuna positiva ricaduta duratura sul territorio. L'aspetto più critico di questi impianti è che gli stessi sono valutati singolarmente, senza tener conto dell'impatto complessivo su vasta scala, anche sovra regionale e scontano la mancanza di un'adeguata pianificazione energetica, territoriale e paesaggistica che permetta di mettere in atto una strategia capace di garantire autosufficienza e crescita economica per le comunità locali nel rispetto dei valori territoriali.
- per contro, a fronte di un consistente aumento di potenza elettrica installata vive il paradosso di una carenza cronica di attività produttive, a cominciare da quella agricola. Grandi quantità di Ettari di terra fertile sono sottratti all'agricoltura per installare infrastrutture energetiche che modificano inesorabilmente il paesaggio, sterilizzando e impermeabilizzando interi territori, incidendo pesantemente nel contesto socioeconomico, marginalizzando ulteriormente le tradizionali attività agricole e costringendo la comunità a privarsene per almeno una generazione.
- il rapporto SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici Edizione 2024", presentato dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale), relativamente a 'Transizione ecologica e fotovoltaico' evidenzia: al 2024 il consumo di suolo continua all'insostenibile ritmo di oltre 50 chilometri quadrati l'anno a causa dell'assenza di interventi normativi efficaci o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. Al 31 Dicembre 2024 in Italia risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra circa 17.907 ettari, equivalenti a circa 9.950 MW di potenza. La distribuzione dei pannelli fotovoltaici installati a terra a livello regionale è eterogenea, con un mas-simo in Puglia (con 6.130 ettari, circa il 34% di tutti gli impianti nazionali), seguita da Emilia-Romagna (1.707 ha) e Lazio (1.596 ha); **gli impianti già installati in Sardegna superano abbondantemente i 1000 ettari e i progetti a oggi presentati per oltre 10 GW superano abbondantemente i 15.000 ettari.** Le regioni su cui risulta installato il numero più basso di impianti a terra sono il Trentino-Alto Adige (11 ha), la Valle d'Aosta (1,3 ha) e la Liguria (0,2 ha). Tra il 2022 e il 2023 sono stati rilevati 421 ettari di consumo di suolo associato a nuovi impianti foto-voltaici a terra46 (corrispondenti a una potenza di circa 234 MW), in forte aumento rispetto ai 265 ettari mappati nel 2022 e ai 76 del 2021. Le regioni in cui nell'ultimo anno si è destinato più territorio al fotovoltaico a terra sono Veneto (75,9 ettari), Piemonte (63,9 ettari) e Sicilia (55 ettari).
- non è solo il mero valore assoluto di occupazione territoriale che preoccupa ma anche la parcellizzazione diffusa su vasta scala di questi impianti energetici e relative opere: si assiste a un effetto "morbillo", per cui l'omogeneità del territorio agro pastorale e la consistenza fondiaria viene a frammentarsi, assoggettati da una estesa influenza di prossimità di ogni grande impianto. 100 ettari con 10 impianti qua e là che occupano mezzo ettaro non possono essere banalizzati a un consumo di suolo del 5 %. Quei 100 ettari così

frammentati non potranno più assolvere la originaria funzione ecosistemica, paesaggistica e agronomica.

- il danno potenziale derivante dalla perdita di servizi ecosistemici a carico delle prossime generazioni produrrebbe una spesa pubblica figurativa che potrebbe arrivare a sfiorare i 17 miliardi di euro. In termini complessivi il costo del consumo di suolo in Italia sarebbe compreso “tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Questo è “quello che l’Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo tra il 2012 e il 2030. Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata nel 2020.”
- che L’art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020) introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regolamenta le FER. Nell’ambito dell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell’uso delle FER attraverso:
 1. Una disciplina intesa a individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC. Tale individuazione deve avvenire nel “rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. **Deve essere privilegiato l’utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali, parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.**
 2. Un processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi. Dovranno essere “rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio” per l’intero comparto delle FER. Una rilevante novità rispetto alla vigente normativa che ha creato una vera e propria deregulation e un conflitto sociale permanente tra imprese e comunità locali. Il nuovo orientamento era stato anticipato dalla Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale) che al capitolo 4.1.1 “Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica” propone la pianificazione strategica di area vasta: “Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”. Pur trattandosi di un Documento di indirizzo va evidenziato il mutato orientamento della Commissione Europea che, rivedendo il pregresso favore incondizionato (princípio di indifferenza) nei confronti delle rinnovabili, intende ora subordinarlo alla necessità di un inquadramento delle FER all’interno di un processo pianificatorio che contemperi lo sviluppo delle rinnovabili con l’esigenza di tutelare paesaggio ed ecosistemi. Peraltra, il rapporto SNPA di cui sopra, i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. Non sembra che il DL Semplificazioni colga lo spirito sotteso alla Delega di cui all’art. 5 della L.53/21 e dei nuovi orientamenti contenuti nelle Direttive europee. Pur inserendo l’obbligo per le Regioni ad individuare “le aree idonee, sotto l’aspetto paesaggistico, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, il decreto e la successiva normativa via via stratificatasi fino ad oggi sembra ignorare del tutto l’esigenza di armonizzare la necessità di una tutela del paesaggio e dell’ambiente con il

DELIBERA DI GIUNTA n.93 del 17-12-2025 COMUNE DI NURALLAO

raggiungimento degli obiettivi PNIEC e l'utilizzo dei fondi del Recovery, al fine di evitare che tali due ultimi aspetti rendano marginali le irrinunciabili esigenze di conservazione. Il restringimento degli spazi temporali autorizzativi, la marginalizzazione del Ministero della Cultura, il persistere del principio dell'indifferenza urbanistica delle FER, l'introduzione del "silenzio devolutivo per le aree contermini", dimostrano che invece di porre un argine al *Renewables sprawl* in progress sembra che si miri unicamente alla celerità della spedita anche se confligente con il paradigma della sostenibilità. Poiché nella fase di localizzazione devono essere valutati i criteri di Approfondimento, relativamente al criterio CA11, di solito i pareri della Soprintendenza viene dato ampio spazio alla descrizione del paesaggio rurale, cui viene riconosciuta una "connotazione particolarmente significativa sotto il profilo della qualità paesaggistica". Tali ambiti sono infatti riconosciuti come "paesaggi peculiari, trame estese e minute frutto della permanenza antropica secondo modalità lievi e rispettose dei caratteri naturali dei luoghi, riconosciute dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica e meritevoli di tutela". A tale proposito viene rappresentato come, secondo numerosi studi, "fenomeni di manomissione del territorio agricolo a vantaggio di differenti e più invasive destinazioni funzionali - come quello in argomento - possano provocare una alterazione del territorio a detrimento delle specificità di questo particolare "paesaggio", così come gli strumenti normativi rivolti alla preservazione dei caratteri e delle specificità del paesaggio rurale". Coerentemente con quanto previsto dalla "Convenzione Europea del Paesaggio", sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata in Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n.14, nonché con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), dichiaratamente conformato alla suddetta Convenzione Europea (cfr. art. 132), l'art. 135, comma 4, espressamente prevede che i piani paesaggistici siano, tra l'altro, preordinati "alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO". In tal senso la Soprintendenza esclude qualsiasi dubbio in merito al fatto che, anche sotto il profilo giuridico, "il territorio rurale costituisca, a tutti gli effetti, un bene culturale da preservare, sia per i suoi aspetti paesaggistici che per i valori di identità collettiva e di riconoscibilità che gli sono propri". Allo stesso modo si rappresenta come "il fattore qualificante del paesaggio rurale si ritrovi negli spazi coltivati, non contaminati dalla presenza di quelle opere che, del tutto estranee all'attività agricola, conseguono all'uso improprio dei territori extraurbani" e come i "contesti nei quali si collocano le diverse aree si connotano per la rilevante qualità del paesaggio naturale e della produzione agricola tradizionale, esito dello stratificarsi sul territorio naturale di modalità di gestione del territorio rurale caratterizzate da un elevato grado di compatibilità ambientale, e in grado di produrre un paesaggio agrario significativo sotto il profilo della qualità formale ed estetica e per la sua capacità di testimoniare delle modalità di uso e gestione del territorio che hanno caratterizzato il territorio regionale dall'alto medioevo al XX secolo."

- le attuali politiche energetiche e incentivanti, se non ricondotte ad un alveo pianificatorio ben definito, rischiano di compromettere in maniera irreversibile ulteriore territorio senza lasciarci la possibilità di operare scelte diverse in futuro. I danni ambientali e paesaggistici, il consumo di suolo e la conseguente perdita permanente dei relativi benefici ecologici, come per altro ben tangibili in ampie aree del Sud compromesse (e anzi meritevoli di recupero), potrebbero rappresentare di questo passo una voce di indebitamento crescente e difficilmente sostenibile. Eppure, siamo in possesso di tutti gli elementi, compresi studi scientifici e valutazioni tecniche, utili ad attuare una giusta e corretta transizione ecologica. Questi elementi devono essere inclusi nelle politiche e nei piani per evitare ogni ulteriore danno all'ambiente, al paesaggio, ai nostri equilibri sociali e alla nostra economia. Alla luce di quanto sopra ed in forza delle intervenute disposizioni normative (in particolare dell'attuazione della Delega di cui alla L. 53/21) appare ineludibile la necessità di procedere a modificare la legislazione vigente, sia per l'insediamento di impianti fotovoltaici che eolici

- in aree agricole, sia per gli incentivi diretti e indiretti agli stessi impianti, al fine di non svuotare di contenuti l'azione legislativa che le direttive europee impongono.
- l'insediamento del fotovoltaico nelle aree raccomandate da ISPRA innescherebbe un circolo virtuoso di lavoro a livello locale e regionale, con relativo indotto per elettricisti, artigiani, tecnici, ecc a scala locale.

Ritenuto utile ed opportuno rappresentare queste esigenze e queste considerazioni;

Considerato che pur condividendo la necessità di accelerare la transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili ciò deve avvenire sulla base di regole certe e nel rispetto dell'ambiente. Il processo di transizione energetica deve essere sviluppato di concerto a quello della transizione ecologica tutelando le zone di valore paesaggistico, ambientale, storico, agricolo e turistico presenti sul territorio e con la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle comunità. Siamo convinti che il contributo al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda 2030 debba arrivare da atti di responsabilità da parte delle Comunità locali e non da imposizioni calate dall'alto.

Preso atto della costituzione di un Coordinamento Nazionale dei Sindaci per la Transizione Energetica Democratica;

Dato Atto che, trattandosi di atto di indirizzo politico, per questo provvedimento non è necessario acquisire alcun parere, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto del 2000;

Con voto unanime favorevole,

DELIBERA

1. **DI ADERIRE** al predetto Coordinamento e di condividerne i principi e il documento strategico elaborato che costituisce parte integrante come da narrativa nel presente atto;
2. **DI RICHIEDERE** un incontro alla Presidente del Consiglio per illustrarle le posizioni del Coordinamento dei Sindaci;
3. **DI DELEGARE** il Sindaco a partecipare all'incontro stesso nel luogo e nelle date fissate;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)